



Sentenza. n. 22/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Alessandra Sanguigni Presidente f.f.

Massimo Balestieri Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80648** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-) X X X, in fallimento, in persona del curatore fallimentare Dott. X X, con studio in OMISSIS, alla Via OMISSIS, non costituito;

-) X X X (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, ed ivi domiciliato in via OMISSIS, in proprio e in qualità di amministratore unico dalle X X X dal 17 marzo al 4 aprile 2016, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Francesco Mazzotta, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Rosario Livatino n. 36 (francesco.mazzotta1976@avvocaticosenza.it);

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS (OMISSIS), alla Via OMISSIS, in proprio e in qualità di amministratore unico della X X X dal 04.04.2016 al 19.10.2017, non costituito;

-) X X X (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, domiciliato in OMISSIS (OMISSIS), alla Via OMISSIS, in proprio e quale amministratore unico della X X X dal 19.10.2017 al 03.09.2018; non costituito;

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, alla Via OMISSIS, in proprio e quale amministratore unico della X X X dal 03.09.2018 al 12.03.2020, non costituito;

Con l'intervento *ad adiuvandum* del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato p. t., Avv. X X X, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police Paolo, Roberto Molea e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma, Viale Liegi n. 32, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio alla seguente

pec:

(aristidepolice@ordineavvocatiroma.org);

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 18 settembre 2025,

con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Fucci, il relatore Cons. Francesco Maffei, il S.P.G. Marinella Colucci, l'Avv. Francesco Mazzotta, per il convenuto X X, e l'Avv. Aristide Police, per l'interveniente GSE Spa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 07.03.2025, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento in solido, della somma complessiva di € 7.239.490,82, oltre accessori, a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE"), corrispondente al controvalore finanziario dei contributi statali di incentivazione all'efficienza energetica erogati, da maggio 2016 ad aprile 2017, alla X X X, sotto forma di titoli negoziabili, i Titoli di Efficienza Energetica (di seguito "TEE") detti anche "certificati bianchi".

Il danno erariale contestato deriva dalla circostanza che i suddetti titoli non sono stati restituiti successivamente all'accertamento delle inadempienze, riscontrate dal GSE, sulla regolarità delle richieste di contributo, avanzate dalla società in questione, e sull'effettività degli interventi di efficientamento energetico, per la cui realizzazione

i contributi erano stati riconosciuti, a causa delle condotte dolose e fraudolente poste in essere dai convenuti.

L'azione trae origine da una segnalazione di danno erariale della Sezione di Roma del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza del 17.05.2023 che costituisce l'atto conclusivo di indagini e verifiche conseguenti a una segnalazione trasmessa, nel maggio 2022, dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il OMISSIS a seguito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS.

Nel corso dell'attività istruttoria è emerso che la X X X, dal 26 maggio 2016 al 3 aprile 2017, ha percepito dal GSE n. 36.523 Titoli di efficienza energetica in relazione a OMISSIS richieste di verifica e certificazione (RVC) di tipo standard, relative a progetti di miglioramento energetico, presentate dal 19 aprile 2016 al 3 agosto 2016.

Le RVC presentate risultano firmate dal Sig. X X e indicano come persona di riferimento il Sig. X X X. Rispetto alle suddette richieste, il GSE notificava alla società, in data 20 settembre e 19 ottobre 2017, l'avvio del relativo procedimento di annullamento

d'ufficio in quanto le stesse non risultavano conformi alla normativa vigente.

La Società, con note a firma di X X X del 26 ottobre 2017, contestava l'annullamento d'ufficio, allegando solo parzialmente la documentazione richiesta.

Successivamente, con note del 6 e del 10 novembre 2017, il GSE comunicava alla società beneficiaria che avrebbe proceduto all'annullamento d'ufficio del provvedimento di accoglimento della RVC con richiesta di restituzione dei titoli indebitamente percepiti; con note del 28 dicembre 2017, il Gestore chiedeva, quindi, la restituzione degli incentivi concessi nell'importo complessivo di € 7.239.490,82, importo che non è mai stato restituito.

Le indagini svolte a carico della società da parte della Guardia di Finanza hanno comprovato la falsità della documentazione trasmessa per ottenere i contributi rispetto ad interventi che non risultano essere stati mai effettuati.

Dall'attività istruttoria è inoltre emerso:

- che con decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 19.10.2018, diventato esecutivo il 15.01.2019, il TAR Lazio ha ingiunto alla società beneficiaria il pagamento in favore di GSE dell'importo contestato;
- che la società in argomento è stata dichiarata

fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS;

- e che il GSE, in data 14 aprile 2020, ha presentato istanza di insinuazione al passivo anche se, dalle verifiche effettuate dal curatore fallimentare nel mese di novembre 2023, risulta che il fallimento non abbia attivo.

Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento che disciplina il complesso meccanismo di incentivazione dei TEE e dopo aver richiamato la copiosa giurisprudenza contabile che riconosce la giurisdizione di questa Corte anche nei confronti dei soggetti privati che si inseriscono, di fatto, nella gestione delle risorse pubbliche, la Procura regionale, a sostegno della propria pretesa attorea, ha richiamato il corposo impianto probatorio fornito dalla Guardia di Finanza, che ha portato a contestare alla X X X e, in solido, agli amministratori unici p.t. X X X, X X, X X X e X X, un danno all'erario corrispondente alla mancata restituzione di complessivi n. 36.523 TEE, pari a un totale di € 7.239.490,82 oltre accessori, da ripartirsi, fermo restante il regime della solidarietà, in parti uguali.

Con memoria depositata in data 17.07.2025, si è

costituito in giudizio X X X, convenuto in proprio e in qualità di amministratore della società dal 17 marzo al 4 aprile 2016.

La Difesa del convenuto ha preliminarmente eccepito la nullità dell'azione erariale per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta a suo carico e la prescrizione della pretesa erariale; il soggetto danneggiato, infatti, già dall'anno 2017, avrebbe avuto piena contezza del carattere indebito della percezione dei contributi da parte della società, laddove la notifica dell'invito a fornire deduzione è avvenuta solo in data 20.12.2024, quando il termine prescrizione risulterebbe già ampiamente scaduto.

Nel merito, il convenuto ribadisce la sua totale estraneità alle condotte illecite ipotizzate a carico della società che coinvolgerebbero solo gli amministratori che gli sono succeduti, tenuto conto, tra l'altro, che è stato amministratore solo per 18 giorni e cioè, dal 17 marzo al 4 aprile 2016, e che le richieste di contributo, contestate in questa sede, sono tutte successive alla durata della sua carica e firmate da altri amministratori; di conseguenza, il X X X non avrebbe potuto apportare alcun contributo causale al danno contestato, né sarebbe stata fornita alcuna prova in merito al suo

coinvolgimento nella fattispecie in esame.

La Difesa chiede, pertanto, di rigettare la domanda attrice nei confronti del X X X o, in subordine, di dichiararne l'intervenuta prescrizione.

In data 28.07.2025 è stato depositato l'atto di intervento del GSE, che aderisce alla pretesa attorea insistendo per il suo accoglimento.

Gli altri convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

All'udienza odierna, il Pubblico Ministero si è riportato agli atti, insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.

Con riferimento alla posizione del X X X, parte attrice contesta le eccezioni sollevate dalla Difesa in merito alla nullità dell'azione e all'intervenuta prescrizione della pretesa erariale richiamando la copiosa documentazione depositata, dalla quale emergerebbe il *modus operandi* fraudolento posto in essere dalla società e dai suoi legali rappresentanti, e ribadendo la sussistenza, nel caso di specie, di un doloso occultamento, con le relative conseguenze sul profilo della decorrenza del termine prescrizionale; la Procura richiama, inoltre, gli

ulteriori elementi interruttivi del decorso della prescrizione che si sarebbero verificati nella fattispecie (solleciti da parte del GSE, ricorso al TAR, sentenza dichiarativa del fallimento, istanza del GSE di insinuazione al passivo).

Quanto, poi, al contributo causale del convenuto costituitosi in giudizio, la Rappresentante della Procura richiama la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in data 26.03.2016 dal X X X, ai fini dell'accreditamento della X X X quale società di servizi energetici (OMISSIS) che, ad avviso di parte attrice, costituirebbe l'atto presupposto dell'intera fattispecie in quanto collegato alle successive richieste di erogazione dei contributi.

L'Avv. Police, per l'interveniente GSE, si riporta all'atto di intervento, insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.

L'Avv. Mazzotta, per il convenuto X X X, ribadisce la peculiarità della posizione del suo assistito, come confermato dalla circostanza che è l'unico ad essersi costituito in giudizio, e la sua assoluta estraneità alla vicenda contestando, a questo riguardo, la valenza riconosciuta dalla Procura regionale alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

sottoscritta dallo stesso; si riporta, quindi, alla memoria depositata concludendo per l'infondatezza delle contestazioni mosse nei confronti del convenuto.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c. della X X X in fallimento, e dei convenuti X X, X X X e X X, non costituitisi nel presente giudizio a fronte della ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione della pubblica udienza nei loro confronti.

2. Passando al merito, il Collegio ritiene di esaminare separatamente la posizione del convenuto X X X, rispetto a quella degli altri convenuti, in considerazione del periodo di svolgimento della carica all'interno della società X X X, in virtù della quale gli odierni convenuti sono stati chiamati in giudizio.

3. Con riferimento alla posizione del convenuto X X X, il Collegio ritiene che, in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida" (Cass. civ. SS. UU., 12 dicembre 2014 n. 26242), il giudizio

possa essere deciso esaminando prioritariamente ed in via assorbente le sole questioni attinenti alla fondatezza della domanda attorea.

Infatti, l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dovrebbe precedere l'esame del merito; tuttavia, in applicazione del suddetto principio processuale, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo della evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Ciò posto, la pretesa attorea nei confronti del convenuto X X X non può essere accolta.

3.1. Va osservato, infatti, che X X X è stato chiamato in giudizio in qualità di amministratore unico della società di servizi energetici X X X, incarico che ha ricoperto solo dal 17 marzo al 4 aprile 2016, laddove le condotte fraudolente che hanno determinato

l'indebita erogazione dei titoli di efficienza energetica, cioè le richieste di verifica e certificazione di tipo standard, sono state poste in essere dagli amministratori successivi.

Nell'atto di citazione è espressamente riconosciuto che la prima RVC è stata presentata in data 19 aprile 2016 a firma del convenuto X X e che in tutte le richieste veniva indicata come persona di riferimento il convenuto X X X.

Pertanto, nessun addebito può essere mosso nei confronti del X X X, neanche sotto il profilo dell'asserita sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'accreditamento della X X X come OMISSIS, atteso che la dichiarazione è veritiera; non è contestata, infatti, la mancanza dei requisiti della società ai fini della configurabilità di società di servizi energetici, ma l'operato di questa società per mano di amministratori successivi. Peraltro, l'Organo requirente non ha fornito alcuna prova dell'intenzionalità da parte del X X X a partecipare al sistema criminoso messo in atto dagli altri convenuti al fine di percepire indebitamente i contributi statali di incentivazione all'efficienza energetica.

Pertanto, alla stregua delle sopra esposte argomentazioni, il Collegio ritiene che la posizione di X X X risulti estranea alla fattispecie in esame e che, quindi, non possa essere ritenuto responsabile del danno erariale contestato in citazione.

4. A diverse conclusioni porta l'esame delle posizioni degli altri convenuti.

Ritiene, infatti, il Collegio che la richiesta sia fondata e sia, dunque, da accogliere nei confronti dei convenuti X X, X X X e X X, sussistendo tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

4.1. Innanzitutto, sussiste il rapporto di servizio, con la conseguente giurisdizione contabile, che si è incardinato tra il GSE e la X X X mediante l'erogazione dei titoli energetici emessi sulla base dei progetti presentati e il contestuale inserimento della società beneficiaria nel programma pubblico perseguito dallo Stato, nello specifico settore del risparmio energetico.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, anche di questa Sezione in fattispecie analoghe a quella all'odierno esame, (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 393/2024, alla cui ampia motivazione sul punto si fa integrale rinvio), è infatti configurabile un rapporto di

servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo pubblico e i soggetti privati, in tutti i casi in cui l'erogazione di un contributo sia funzionale alla realizzazione di un progetto e sia, quindi, legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Ne consegue che il beneficiario è vincolato alla realizzazione di tale progetto, assumendo il ruolo di compartecipe dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico ma funzionale. Detto rapporto e la conseguente giurisdizione contabile si estendono anche alle persone fisiche che hanno rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei contributi pubblici, incidendo sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, con una fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva del contributo pubblico (cfr. Sez. Piemonte, sent. n. 72/2024), come contestato ai convenuti nella fattispecie in esame.

Infatti, tali soggetti, *"disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua*

illegittima percezione, (hanno) frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; e tanto senza che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentanti stessi, a tutto concedere operando il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c.” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 18991/2017).

4.2. Sussiste altresì il carattere illecito della condotta, come descritta nell'atto di citazione e riportata nella parte in fatto, posta in essere dalla x x x e, per essa, dai suoi rappresentanti di diritto, che emerge dalla violazione della normativa in materia di rilascio dei certificati bianchi.

Secondo la prospettazione attorea, la società in questione, con il determinante contributo degli amministratori p.t. convenuti, avrebbe ottenuto indebitamente i c.d. “certificati bianchi”, mediante falsa attestazione dell'esecuzione di progetti di miglioramento energetico, in realtà mai eseguiti.

La suddetta circostanza risulterebbe confermata dai controlli svolti dalla Guardia di Finanza, nel corso dei quali è emerso che le imprese, presunte esecutrici dei lavori di efficientamento energetico,

hanno dichiarato di non aver mai eseguito gli interventi edilizi rivendicati nelle RVC, o di non aver mai intrattenuto rapporti di natura commerciale con la X X X o di aver avuto solo contatti iniziali, mai esitati in prestazioni o lavori eseguiti.

L'indagine e le verifiche svolte hanno riguardato anche le amministrazioni comunali, il cui territorio era astrattamente interessato dai lavori di efficientamento energetico oggetto delle RVC in esame (n. OMISSIS comuni di OMISSIS, OMISSIS ed OMISSIS), e dalle stesse è emerso che i protocolli delle pratiche edilizie corrispondono a nominativi e indirizzi diversi, oppure che non risulta alcuna pratica edilizia avente i protocolli segnalati, o che non risultano pratiche edilizie a nome delle società richiedenti, oppure, ancora, che i protocolli indicati corrispondono a pratiche di varia natura, estranei all'attività edilizia.

Gli elementi probatori raccolti fanno, quindi, emergere la falsità dei documenti oggetto delle RVC presentate dalla società, predisposti al solo fine di legittimare l'accesso al sistema dei TEE, simulando l'effettività delle opere edili rivendicate nei correlati progetti di efficientamento energetico.

Una volta percepiti i TEE, veri e propri titoli

negoziabili, la società li avrebbe poi monetizzati sul mercato gestito dal OMISSIS (di seguito "OMISSIS"), dove sarebbero circolati sino alla loro definitiva presentazione per l'erogazione di un contributo dall'ultimo prestatore dei titoli.

Alla luce delle suddette risultanze istruttorie e considerato l'esito dell'attività di verifica svolta dal GSE con l'annullamento dei certificati, ritiene il Collegio che la non spettanza dei contributi possa ritenersi certa e incontestata.

4.3. Le suddette condotte illecite devono ritenersi soggettivamente riferibile, a titolo di dolo, innanzitutto al Sig. X X che ha sottoscritto le RVC nelle quali affermava, tra l'altro, - come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza del 17.05.2023 - di *"aver verificato che il progetto di efficienza energetica sia realizzato a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche di riferimento, rispondendo della corretta preparazione, esecuzione, valutazione e gestione del progetto, anche con riferimento all'ottenimento di eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi"*, descrivendo il tipo di intervento realizzato ed allegando documentazione risultata

totalmente falsa, in quanto riferita ad interventi, che è stato accertato sono oggettivamente inesistenti.

4.4. Del pari si può affermare la responsabilità, a titolo di dolo, del Sig. X X X indicato, in tutte le richieste, come persona di riferimento (successivamente sarà anche amministratore unico della società dal 19 ottobre 2017 al 3 settembre 2018). Lo stesso, infatti, risulta delegato ad operare sui due conti correnti intestati alla società, dove venivano accreditati i bonifici pervenuti dal OMISSIS e ha provveduto a spartire i proventi derivanti dagli illeciti commessi, effettuando bonifici bancari a favore di soggetti esterni implicati in questa vicenda e in altre del medesimo tipo, come risulta dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (cfr. relazione della Guardia di Finanza del 17.06.2023; p.p. n. OMISSIS incardinato presso la locale Procura della Repubblica di OMISSIS).

4.5. In merito alla posizione del Sig. X X - amministratore della società dal 3 settembre 2018 al 12 marzo 2020 - si deve evidenziare che proprio la documentazione contenuta all'interno degli apparecchi informatici, rinvenuti all'interno ella

sua abitazione e oggetto di sequestro penale, ha permesso di svelare elementi confermativi della falsità della documentazione inviata dalla X X X sia al GSE che all'Agenzia delle Entrate, circostanza che esclude la possibilità di poterlo considerare un soggetto estraneo alla fattispecie. Ciò è comprovato anche dal fatto che, nella qualità di rappresentante della società, non ha mai fornito alcun riscontro alle interlocuzioni con le autorità intervenute nella vicenda.

5. Infine, l'accertata distrazione dai fini imposti dal programma predisposto dalla pubblica amministrazione, al quale è finalizzata la contribuzione in argomento, determina la sussistenza del danno pubblico, concreto e attuale, causalmente derivante dalle predette condotte illecite, costituito dal depauperamento del GSE a seguito della mancata restituzione dei complessivi 36.523 titoli di efficienza energetica, risultati indebitamente erogati, ovvero della mancata restituzione del loro controvalore economico equivalente pari a € 7.239.490,82.

6. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, i convenuti X X X, X X, X X X e X X,

vanno condannati al pagamento, in favore del GSE S.p.A. della somma complessiva di € 7.239.490,82, mentre il convenuto X X X vada assolto.

7. Alla somma di € 7.239.490,82, da porre a carico dei convenuti condannati in solido tra loro, va, inoltre, aggiunta la rivalutazione monetaria, dalla data del provvedimento di decadenza emesso dal GSE, e gli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino al soddisfo.

In sede esecutiva si dovrà tenere conto delle somme, nelle more eventualmente recuperate, anche in ragione della procedura fallimentare, ove dimostrato l'effettivo pagamento del *quantum* qui in discussione.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti X X X, X, X e X segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

9. In favore del convenuto assolto ed a carico del GSE, sono liquidate in dispositivo le spese per diritti ed onorari di lite, sulla base dei valori

medi delle tariffe per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 10.3.2014, n. 55, come modificato dal DM 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in GU n. 236 dell'8.10.2022.

10. Le spese legali del GSE rimangono a carico dello stesso, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. a sostegno della posizione della Procura contabile e in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80648 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia della X X X in fallimento, del Sig. X X, del Sig. X X X e del Sig. X X;
- condanna la X X X in fallimento, il Sig. X X, il Sig. X X X e il Sig. X X, come in epigrafe generalizzati, al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.a., e in solido tra loro, della somma complessiva di € 7.239.490,82 (settemilioniduecentotrentanovemilaquattrocentonovanta/82),

oltre alla rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

- assolve il Sig. X X X da ogni addebito;
- liquida, in favore del convenuto X X X assolto e a carico del Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.a., le spese per diritti ed onorari, sulla base dei valori medi per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii. nell'importo di € 7.000,00 (settemila,00). Al predetto importo vanno aggiunte le spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge;
- nulla per le spese legali dell'interveniente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE f.f.

(Alessandra Sanguigni)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2026

Il Dirigente
(f.to digitalmente)
Sebastiano Alvisè Rota

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **409,14** (**Quattrocentonove/14**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente